



FEDERAZIONE ITALIANA  
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## IL TRIBUNALE FEDERALE DI PRIMO GRADO

### DECISIONE N. 4/2020

NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 00004/FITDS/2020 RG. PROC.  
FED. F.I.T.D.S

promosso con deferimento del Sig. Procuratore Federale del 12 maggio 2020 a carico di:

- "Le Tre Piume" S.S.D. A r.l. (già "ASD Le Tre Piume") con sede in AGNA (PD) Via Costanze n.8;
- Mario CARLI ( nato a [REDACTED] ) c.f. [REDACTED] tesserato FITDS a tutto il 2019 col n. [REDACTED];

\* \* \*

#### Svolgimento del procedimento e motivazioni della decisione

Con atto di deferimento a giudizio del 12 maggio 2020, il Procuratore Federale ha contestato le infrazioni di cui:

1. all'art. 4 co. 1 lett. c) del RGD FITDS in relazione all'art. 5.5 dello Statuto FITDS e art. 2.1 del Regolamento Organico FITDS per aver omesso di comunicare, nel termine prescritto, le intervenute variazioni della forma giuridica ( da ASD a SSD) e dello statuto sociale;
2. dell'art. 4, co. 1 lett. a) del RGD FITDS, per aver avanzato richieste alla FITDS, diverse dalla semplice richiesta di riaffiliazione, "per chiudere completamente l'accaduto senza trascinalenti in altre sedi" con ciò implicitamente minacciando di ricorrere alla giustizia (ordinaria o sportiva) o a altri mezzi non meglio specificati, qualora non fossero state accolte le

proprie richieste, riguardanti non solo la riaffiliazione, tentando in questo modo di indirizzare con minacce ingiuste l'attività discrezionale della FITDS al fine di conseguire un risultato iniquo e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio di un diritto, nella specie: a) l'attribuzione di "almeno una gara federale ed una gara di campionato italiano, oltre alla gara già proposta e l'inserimento ufficiale a calendario della gara di Shootgun denominata "Gold Cup Beretta"; b) altri provvedimenti immediati non meglio specificati;

3. all'art. 4 co. 1 lett. a) del RGD FITDS per aver esposto nella carta intestata della Società, contrariamente al vero, di essere associata alla FITDS col n.00109 ( v. lettera senza data, ma inviata con email del 31.01.2020, all.11 al fascicolo di indagine).

Con immediato riguardo alle incolpazioni di cui ai punti uno e tre, le stesse sono documentalmente provate sulla base dei soli atti prodotti dal Procuratore Federale, ed in totale assenza di una qualsivoglia circostanza che possa giustificare e/o screditare i comportamenti oggetto delle incolpazioni ( per ovvie ragioni è da ritenersi inutile a tal fine, la circostanza che: "era una vecchia carta intestata", dedotta in relazione al punto tre delle incolpazioni, trattandosi di email) si deve ritenere, senza dubbio alcuno, accertata la responsabilità degli incolpati.

Con riferimento, invece, al punto due delle incolpazioni vanno fatte alcune fondamentali precisazioni.

Com'è a tutti noto, il preannunciare di adire le vie giudiziarie per tutelare un proprio diritto, non può e non deve essere considerata come una minaccia; tuttavia corre l'obbligo anche di sottolineare che, tale interpretazione è strettamente legata al concetto di tutela di un proprio diritto.

In mancanza di un proprio diritto da tutelare, il preannunciare di adire le vie legali/giudiziarie, rappresenta una vera e propria minaccia integrando tutti gli

elementi sia oggettivi che soggettivi ad essa connessi: il male e/o il danno ingiusto, nonché la consapevolezza e la volontà di agire per causarlo.

Nel caso di specie è evidente che il sig. Carli ha agito oltre quella che è la tutela di un suo diritto.

Infatti, tutti gli associati alla FITDS sanno benissimo che ad essa, attraverso i suoi Organi, è riconosciuto l'esclusivo e discrezionale potere di attribuzione di gare, ed in nessun caso, gli associati, possono interferire nelle predette scelte.

Sulla base di questo potere della FITDS non esiste, nè può esistere, il diritto soggettivo degli associati ad ottenere l'assegnazione di una o più gare presso il proprio campo di tiro.

Ecco perchè si deve ritenere che, le richieste avanzate dal Carli, paventando, nel caso di mancato accoglimento, trascinamenti in altre sedi (anche lì dove per altre sedi si debba intendere sedi giudiziali così come successivamente meglio specificato), nella piena consapevolezza dell'assenza di un diritto personale da tutelare, sono, per tutte le ragioni su esposte, da considerarsi come vere e proprie minacce e, per tanto, il sig. Carli deve essere riconosciuto colpevole della violazione di cui al punto due delle incolpazioni.

Per l'effetto, il Tribunale ritiene corretta e congrua la comminazione, per entrambi gli incolpati, della sanzione della sospensione per mesi 4 (quattro).

\* \* \*

P.Q.M.

Il Tribunale della F.I.T.D.S.

Letti

Gli atti e i documenti del procedimento

Visto

L'art. 53 del Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S.

Dichiara

i deferiti "Le Tre Piume" S.S.D. a r.l. (già "ASD Le Tre Piume") e il sig. Mario CARLI c.f. [REDACTED] tesserato FITDS a tutto il 2019 col n. [REDACTED] responsabili della violazioni ad essi specificatamente contestate con l'atto di deferimento a giudizio redatto dal Procuratore Federale e, per l'effetto,

**Communa**

agli stessi deferiti le sanzioni della sospensione, per mesi 4 ( quattro ).

Sentenza immediatamente esecutiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 282 c.p.c. e dell'art. 20 Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S.

Si comunichi, come da Regolamento, all'incolpato, alla società di appartenenza ed al sig. Procuratore Federale.

Roma, 28 agosto 2020

~~Presidente del Tribunale Federale~~

Avv. Cristiano DE ANTONI

Vice Presidente  
Avv. Paolo RAVAGLIOLI



Componente estensore  
Avv. Luigi VESSIO



Trasmessa/Depositata presso la Segreteria Federale il 7 settembre 2020.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Roberto Santucci

